

SCHEMA DI TRANSAZIONE

L'anno **duemilaventquattro** il giorno _____ del

mese di _____, nella sede del Municipio di Naso;

TRA

Il COMUNE DI NASO (ME), con sede in Naso, Via Mazzini n.1, Partita

IVA: 00342960838, in persona del Sindaco pro-tempore

DA UNA PARTE

E

La ditta "AUTOLINEE MANFRE' ANTONINO ", con sede in Naso, C.da

Malvizzi n.9, P.IVA 00512010836

DALL'ALTRA

Vista la delibera della Giunta Comunale n. _____ del _____;

PREMESSO

- **IN DATA** 28/09/2007 il Comune di Naso ha stipulato con la Ditta Autolinee Antonino Manfrè il contratto repertoriato al n.1431 di pari data per l'affidamento dei servizi extraurbani di trasporto pubblico locale con autobus e cui ha fatto seguito un successivo contratto integrativo;
- **A CAUSA** di alcuni mancati pagamenti da parte del Comune di Naso pretesi dalla ditta "Autolinee Manfrè" è nato tra le due parti un contenzioso, apertosi con i decreti ingiuntivi n.460/2015 del

1910/2015, il d.i. n.478/2015 del 29/10/2015, il d.i. 488/2015 del 29/10/2015, il d.i. n.489/2015 del 29/10/2015, il d.i. 490/2015 del 29/10/2015, il d.i. n.508/2015 del 06/11/2015 ottenuti dalla Ditta Autolinee Antonino Manfrè contro il Comune di Naso;

- **AVVERSO** tali decreti ingiuntivi il Comune di Naso si è opposto con distinti procedimenti, che su richiesta dello stesso Comune, sono stati poi riuniti da Giudice del Tribunale di Patti al procedimento R.G. n. 2097/2015, relativo al decreto ingiuntivo n.460/2015;

- **IN DATA** 16/05/2022 il Giudice del Tribunale di Patti, con sentenza n. 363/2022 si è pronunciato definitivamente accogliendo l'opposizione e, per l'effetto, dichiarando l'improcedibilità delle domande azionate in via monitoria, ed opposte, di cui ai giudizi riuniti e dd.ii. opposti n.486/2015, n.487/2015, n.488/2015, n.489/2015, n.490/2015, n.508/2015, accogliendo, ancora, l'opposizione iscritta al n.2097/2015 R.G., e per l'effetto revocando il d.i. opposto n.460/2015;

- **AVVERSO** la suddetta sentenza la Ditta Autolinee Antonino Manfrè ha opposto appello presso la Corte di Appello di Messina, con atto del 16/05/2022, procedimento R.G. n.465/2022, per ottenere l'annullamento della Sentenza n.363/2022;

- **CHE** in data 10/09/2024 l'avv.to Giovanna Campana, in qualità difensore della ditta "Autolinee Manfrè", nell'interesse della suddetta ditta, ha presentato proposta transattiva, assunta agli atti del Comune di Naso al n.18593 di prot. dell'11/09/2024, al fine di

chiudere “pro bono pacis” l’annosa vicenda, con cui si propone “Che ciascuna parte provveda al pagamento delle proprie spese legali rinunciando alle domande rispettivamente formulate in via giudiziale nel processo pendente e non avendo null’altro reciprocamente a pretendere per i fatti di cui agli atti di causa. Per l’effetto dell’accordo transattivo le parti abbandoneranno il giudizio ad oggi pendente, che andrà estinto ex art.309 cpc.”

CONSIDERATO che stante l’alea sull’esito dei processi ed essendo decorso molto tempo, l’avvocato Giuseppe Faraci, difensore dell’Ente, consultato per le vie brevi, ha valutato vantaggioso per l’Ente accogliere la suddetta proposta transattiva rispetto alla prosecuzione dell’attività difensiva fino al giudizio;

RITENUTO per quanto sopra, dover accogliere la proposta transattiva della ditta “Autolinee Manfrè”;

CONSIDERATO le due parti contendenti, dunque, sono disposte ad addivenire ad un accordo transattivo che prevede la chiusura definitiva del contenzioso in atto esistente;

PER QUANTO DETTO IN PREMESSA

Tutto ciò espresso e ritenuto, che forma parte integrante univoco e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

La premessa di cui sopra è pattuizione espressa;

Art. 2

Le parti addivengono *pro bono pacis* ad un accordo transattivo, che prevede la definitiva chiusura del contenzioso di cui al giudizio pendente presso la Corte di Appello di Messina RG n.465-2022 alle seguenti condizioni: “Che ciascuna parte provveda al pagamento delle proprie spese legali rinunciando alle domande rispettivamente formulate in via giudiziale nel processo pendente e non avendo null’altro reciprocamente a pretendere per i fatti di cui agli atti di causa. Per l’effetto dell’accordo transattivo le parti abbandoneranno il giudizio ad oggi pendente, che andrà estinto ex art.309 cpc.”.

Art. 3

La Ditta “Autolinee Manfré Antonino” accetta la presente transazione rinunciando definitivamente , con la sottoscrizione della stessa, alle domande formulate in via giudiziale nel procedimento pendente presso la Corte di Appello di Messina n.465/2022 di R.G, non avendo null’altro a pretendere per i fatti di cui agli atti di causa e provvedendo al pagamento delle proprie spese legali ;

Art.4

Il Comune di Naso, si impegna ad abbandonare definitivamente il giudizio ad oggi pendente presso la Corte di Appello di Messina, procedimento n.465/2022 di R.G., non avendo null’altro a pretendere per essere stato chiamato in causa per i fatti di cui al presente contenzioso e provvedendo al pagamento delle proprie spese legali;

Con la sottoscrizione del presente atto e con la completa ed avvenuta

ricezione del complessivo suindicato importo, le Parti dichiarano e confermano di non avere più alcuna reciproca pretesa da far valere, di qualsivoglia natura, in pendenza della vicenda, oggetto di transazione.

Il presente atto viene redatto in duplice originale a reciproca garanzia delle parti, controfirmato a margine di ogni pagina ed in calce al presente.

Si allega all'atto di transazione copia dei documenti dei firmatari che fanno parte integrante e sostanziale del presente documento;

Letto, confermato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI NASO

IL RESPONSABILE DEL

SETTORE FINANZIARIO

MANFRE' ANTONINO

O PER DELEGA L'AVVOCATO DOI PARTE

Dott. Giuseppina Mangano